

Legge regionale 7 aprile 2000, n. 10 (BUR n. 33/2000)

CONCORSO DELLA REGIONE VENETO ALLE SPESE ASSICURATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO (LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 1993, N. 40)

Art. 1 – Concorso alle spese assicurative delle organizzazioni del volontariato.

1. La Regione del Veneto contribuisce, su domanda delle organizzazioni del volontariato iscritte al Registro regionale di cui all'[articolo 4](#) della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 alle spese assicurative sostenute dalle medesime in adempimento dell'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

2. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina modalità e termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi sentita la commissione consiliare competente.

Art. 2 - Norma finanziaria.

omissis ⁽¹⁾

Art. 3 – Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'[articolo 44](#) dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

1 () Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.